

COMUNE DI GUALTIERI

Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N° 113 DEL 20/03/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA SCUOLA DI MUSICA CEPAM PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI STRUMENTO, CANTO, FOTOGRAFIA, DISEGNO-FUMETTO PER GLI ANNI 2025/2028

IL RESPONSABILE DEL 04 - SERVIZIO SCUOLA, CULTURA, SOCIALI, UFFICIO CASA

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2024, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n.1 del 04/01/2025 approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario sull'entrate e spese per gli esercizi finanziari 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 01/03/2025 di variazione al bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025 e conseguente deliberazione di G.C. n. 36 del 01/03/2025 di variazione al PEG FINANZIARIO 2025

Premesso che con determinazione n 74 del 14/02/2025 è stato pubblicato un avviso per gli interessati a proporre sul territorio di Gualtieri corsi di musica, lingua straniera, e laboratori creativi come dettagliatamente specificato nella determina citata con il contributo del Comune di Gualtieri per abbattimento rette;

Preso atto che alla data di scadenza prevista dall'AVVISO è pervenuta al protocollo PEC n. 2291 del 6/03/2025 del Comune di Gualtieri solo la proposta organizzativa di:

- ARCI Comitato Territoriale di Reggio Emilia

Valutata la proposta economica e verificate le caratteristiche dei corsi proposti nonché i CV degli insegnanti risultati conformi a quanto richiesto;

Preso atto in particolare:

- di quanto stabilito in modo dettagliato nelle proposte di Arci Reggio Emilia;
- della comprovata esperienza nella organizzazione di questa tipologia di corsi nonché delle competenze e professionalità specifiche dei docenti proposti

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla stipula di una convenzione tra Comune e Arci – per le gestione dei corsi negli 2025/2026 / 2026-2027 / 2027-2028;

Ritenuto pertanto opportuno per il triennio sopra indicato affidare ad ARCI l'organizzazione dei corsi negli spazi indicati nell'AVVISO a titolo gratuito i locali presso i quali organizzare i corsi;

Dato atto che ARCI dovrà quindi farsi carico di proporre e organizzare la seguente tipologia di corsi:

- lingue straniere;
- musica e canto;
- fumetto/fotografia rivolti a ragazzi dagli 11 ai 20 anni;
- musicoterapia rivolti a persone diversamente abili

Ritenuto inoltre opportuno stabilire i compiti a carico dell'organizzatore:

1. ad ideare e realizzare corsi di lingue estere e corsi di musica e canto, articolati su più livelli di conoscenza, che si terranno indicativamente nel periodo ottobre/maggio;
2. ad impiegare, nello svolgimento dei corsi personale qualificato ed avente adeguata formazione specifica;
3. a provvedere ad eventuale manutenzione ordinaria dovesse rendersi necessaria su strumenti ed attrezzature di proprietà comunale;
4. a stipulare idonee polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile per danni nei confronti di terzi, dell'edificio stesso e del materiale in esso contenuto;
5. ad assumersi l'onere dell'apertura, chiusura e custodia dei locali durante il loro utilizzo per le attività di cui all'art.1;
6. a provvedere al riordino dei locali interessati dopo il loro utilizzo;
7. ad utilizzare i locali interessati unicamente per gli scopi di cui alla presente convenzione e con ogni diligenza e cura;
8. pulizie non rientranti in quelle ordinarie;
9. a garantire il rispetto di protocolli in caso di emergenze sanitarie;
10. a garantire all'amministrazione comunale una collaborazione a titolo gratuito in occasione di n. 2 eventi/manifestazioni annuali rivolti alla comunità gualtierese;
11. a trasmettere al Comune, entro il mese di giugno, una relazione consuntiva dettagliata dei corsi organizzati indicando in particolare il numero dei partecipanti per ogni tipo di corso, gli insegnanti impiegati e le ore utilizzate;

Premesso che:

- Il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- Il Codice del Terzo Settore riconosce "il valore e la funzione degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regione, le Province autonome e gli enti locali" (art 2 del d.lgs 117/2017)
- Analoga disciplina è contemplata per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla LR. Emilia Romagna n. 34 del 9/2/2002 e smi;
- La deliberazione di G.R. n. 2153 del 20/12/2017 fornisce indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del Registro

unico di cui al d.lgs 117/2017;

Considerato, inoltre, che:

- l'art 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare le convenzioni sono:
 - o l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro) durante il periodo transitorio vige l'art 1'1 comma 3 del d.lgs 117/2017;
 - o il possesso dei requisiti di moralità professionale;
 - o il poter dimostrare adeguata attitudine da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art 56 commi 1e 3 del d.lgs 117/2017)

Richiamati:

- Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore";
 - Il codice civile
 - Gli art 1 co 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 TUEL e smi;

Considerato, infine che:

- il comma 3 dell'art 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato o di promozione sociale con cui stipulare convenzione, mediante "procedura comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Che la motivazione individuata dal Comune a sostegno della concessione della gratuità dei locali risiederebbe nella necessità che possa svolgersi correttamente un'attività di forte interesse per la collettività e dall'importante valore socio-culturale intrinseco;

Vista la bozza di CONVENZIONE tra Comune e Arci Comitato Territoriale di Reggio Emilia che si allega al presenta atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Verificato che in applicazione del combinato disposto dell'art. 109 e 183 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" la materiale assunzione degli impegni di spesa mediante determinazioni spetta ai Responsabili di Servizio;

RICHIAMATO l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi). – Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell'08/04/2013 n. 39;"

VISTO il provvedimento di proroga a firma del Sindaco prot. n. 8557 del 08/08/2024 di nomina di " Responsabile del Servizio Sociale, Cultura, Sport e tempo libero " con il quale le è stato attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione di cui al vigente CCNL per il periodo dal 01/09/2024 sino al termine del mandato amministrativo , e automaticamente prorogato per 90 giorni successivi alla data delle elezioni;

Tenuto conto dei principi contenuti nello Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) Dopo aver valutato congrua ed esaustiva l'unica proposta pervenuta, conservata agli atti d'ufficio, di affidare ad ARCI Comitato Territoriale di Reggio Emilia d'ufficio l'organizzazione dei Corsi di cui in premessa, unico soggetto che ha presentato proposta per l'organizzazione di quanto richiesto;
- 2) Di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, relativo all'organizzazione di corsi di musica, lingue e altro come meglio specificato, a Gualtieri a valere per anni 2025/2026-2026/2027-2027/2028 con possibilità di proroga;
- 3) Di stabilire nella citata convenzione i doveri di entrambe le parti;
- 4) Di stabilire che il Comune erogherà al soggetto incaricato un contributo annuo pari a euro 1.000,00 a fronte di spese per materiali vari o riparazioni strumenti necessari per organizzazione di tutti i corsi richiesti su presentazione di rendiconto ;
- 5) Di dare atto che la spesa di €. 1.000,00 troverà copertura nel capitolo 653/0 'Spese per attività musicali' miss.05 Prog. 02 Tit. 1 macro aggregato 04, sul Bilancio di previsione 2025/2027 su annualità 2025;
- 6) Di impegnare la spesa di €. 1.000,00 al cap 653/0 'Spese per attività musicali' miss.05 Prog. 02 Tit. 1 macro aggregato 04, sul Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 e sulle successive **due annualità 2026 e 2027;**
- 7) Di dare atto che la scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012
- 8) Di pubblicare il presente atto e convenzione allegata secondo le modalità previste per legge.

Gualtieri, lì 20/03/2025

Il Responsabile
Donelli Debora / InfoCamere
S.C.p.A.